



COMUNE DI GALLODORO
Città Metropolitana di Messina

Registro delibere

N. 8
28.09.2020

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	Conferma delle tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazioni Anno 2020.
----------------	---

L'anno **Duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze del Comune, alla seduta di I Convocazione disciplinata dal comma 1° dell'art. 30, della L.R. 6 marzo 1986, n.° 9, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai **Signori Consiglieri** ai sensi di legge, risultano all'appello nominale:

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
PARISI ANTONINO MARIA – PRESIDENTE	X	
BARTOLOTTA ANTONELLA – CONSIGLIERE	X	
VILLANI VANESSA – CONSIGLIERE	X	
CACOPARDO GIOVANNA – CONSIGLIERE	X	
CARILLI GIUSEPPE – CONSIGLIERE	X	
LUCA MANUELA – CONSIGLIERE	X	
MELITA PAOLO – CONSIGLIERE		X
CURRENTI CONCETTINA – CONSIGLIERE		X
GUALTIERI ROSARIO – CONSIGLIERE		X
STRACUZZI MARIA ASSUNTA – CONSIGLIERE	X	

Assegnati 10 – In carica 10 – Presenti n. 7 – Assenti n. 3;

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell' O.EE.LL.):====

Assume la Presidenza il Consigliere Parisi Antonino Maria, nella qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott.ssa Silvia Muscolino**,

Sono presenti in aula il Sindaco e il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria.

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 – ultimo comma – dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri :=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

- Il Responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**
- Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione della proposta iscritta al 5° punto o.d.g. avente ad oggetto: *“Conferma delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni anno 2020”*.

Il Presidente del Consiglio letta la proposta concede la parola al Responsabile Area Finanziaria, che da attò che è stata introdotta una riduzione che abbatte la tariffa rifiuti per l'anno 2020 del 25% sulla parte variabile per venire incontro alla famiglie colpite dall'emerge Covid; il minore gettito derivante dall'applicazione di tali agevolazioni sarà finanziato con fondi di bilancio.

Esaurita la discussione e non registrandosi interventi si passa alla votazione.

Presenti e votanti: 7

Assenti : Consiglieri Melita, Currenti e Gualtieri

Favorevoli: 7

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Conferma delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni anno 2020”*.

Successivamente, con separata votazione per alzata di mano, il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto.

Presenti e votanti: 7

Favorevoli: 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione.

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE
SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO FINANZIARIO

OGGETTO	Conferma delle tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazione anno 2020		
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per come modificato dall'art. 12, comma 1° della legge regionale 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:</p> <p><i>"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile"</i></p> <p>sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOLEVOLE</p> <p>Data, 22-09-2020</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile Dott.ssa Agatina Salimbene</p>		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data, 22-09-2020</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile Dott.ssa Agatina Salimbene</p>		
DATA SEDUTA	ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
28/09/2020		APPROVATA . I F	Il Segretario Comunale

DELIBERAZIONE
NUMERO

8

OGGETTO: Conferma delle tariffe ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazione anno 2020

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 683 della l. N. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13, comma 15ter D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Visto il Titolo 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TARI -, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 06/09/2014, quale componente della I.U.C. destinata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Considerato che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ("c.d. Decreto Cura-Italia");

Considerato che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione degli atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

Considerato che nell'attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID -19, garantendo in ogni caso la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio come dispone l'art.1, comma 654, della Legge 147/2013;

Evidenziato che l'art.107 del DL n.18/2020, il quale prevede:

- al comma 4, che il termine per la determinazione delle Tariffe Tari e della Tari Corrispettivo , attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683- bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è differito al 30 giugno 2020, successivamente al 31/07/2020 in forza dell'art. 138 del D.L. n. 34/2020 e, da ultimo, in sede di conversione dello stesso D.L. n. 34/2019, al 30 settembre;
- al comma 5 che i Comuni possono, in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della Tari e della Tari corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (P.E.F.) per il 2020;
- che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni a partire dal 2021.

Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione delle tariffe Tari 2020, conformarsi a quanto sancito dall'articolo 107, comma 5, del DL n. 18/2020;

Considerato che, nell'anno 2019 le Tariffe della Tari del Comune di Gallodoro sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019;

Ritenuto che eventuali riduzioni, rivolte alle utenze colpite dalle conseguenze dell'emergenza, debbano farsi rientrare tra le esenzioni o agevolazioni "atipiche" in linea con il disposto di cui al comma 660, art.1, della legge n.147/2013;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dell'obiettivo principale del provvedimento, ovvero quello di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, con riferimento alle utenze domestiche e non domestiche, applicare una agevolazione che abbatta la tariffa rifiuti per l'anno 2020 del 25% sulla parte variabile;

Dato atto che il minor gettito derivante dall'applicazione di tali agevolazioni sarà interamente finanziato con risorse proprie del redigendo bilancio di previsione 2020-2020, annualità 2020;

Visto l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Considerato che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario ed il parere del Revisore dei Conti, trattandosi di proposta avente dei riflessi di natura finanziaria;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020, di cui all'allegato della presente proposta di deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, avvalendosi della facoltà prevista dall'Articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 che, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683-bis, della legge 27 dicembre 2013 n.147, consente di approvare le tariffe Tari adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (P.E.F.), per il 2020, e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a partire dal 2021;
- 3) di applicare una riduzione che abbatta la tariffa rifiuti per l'anno 2020 del 25% sulla parte variabile;
- 4) di dare atto che il minor gettito derivante dall'applicazione di tali agevolazioni sarà interamente finanziato con risorse proprie del redigendo bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate al tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Messina nella misura del 5%;
- 6) di stabilire che la riscossione della TARI sarà effettuata in n° 3 rate di seguito indicate:
 - 1° rata o saldo entro il 31 ottobre 2020;
 - 2° rata il 30 novembre 2020;
 - 3° rata il 31 dicembre 2020;

- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6 del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;
- 9) Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Proponente
Prof. Filippo Alfio Currenti

1
Prot. n° 6652
24 SET. 2020

COMUNE DI GALLODORO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO

Verbale n. 06 Data 24/09/2020.	OGGETTO: Conferma delle tariffe ai fini delle Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazione anno 2020
-----------------------------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre, il Revisore Unico, esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto **"Conferma delle tariffe ai fini delle Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazione anno 2020"**

Esaminata la documentazione ricevuta, a mezzo mail, in data 22 settembre c.a., composta da proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto **"Conferma delle tariffe ai fini delle Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazione anno 2020"** con relativi allegati e pareri,

Esprime

L'allegato parere sulla proposta di deliberazione consiliare che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

COMUNE DI GALLODORO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REVISORE UNICO

Allegato

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del T.U.E.L. approvato con D Lgs. n. 267/2000, ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, inerente *"Conferma delle tariffe ai fini delle Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazione anno 2020"*;

Visti

- lo statuto comunale;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto *"Conferma delle tariffe ai fini delle Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazione anno 2020"*

Richiamato

- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede:
al comma 1-bis, che "...nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori."

Dato atto che:

- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificato dalla Legge N. 296/2006, dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

- il D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 ha spostato il termine di approvazione dei regolamenti e delle Tariffe TARI al 30 aprile 2020, conformemente a quanto statuito dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 e 444 del 31.10.2019, scadenza, peraltro, ulteriormente prorogata al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del COVID-19 ex art. 107, c.4. del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. 13/2020, sebbene limitata all'approvazione delle tariffe;

- Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Esaminata

attentamente la proposta di Regolamento predisposto, che tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Esprime

Per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera relativa a *"Conferma delle tariffe ai fini delle Tassa Rifiuti (TARI) ed agevolazione anno 2020"*

Gallodoro (ME) 24 settembre 2020

IL REVISORE UNICO
(Dott. Cimino Gesualdo)

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta



IL PRESIDENTE

F.to Sig. Parisi Antonino Maria

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Arch. Antonella Bartolotta



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Silvia Muscolino

La presente copia è conforme all'originale

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il giorno **29.09.2020**, con il n. ____ per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi di legge, dal **29.09.2020 al 14.09.2020**

Dalla residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Mario Ardizzone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Muscolino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

- Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione
- Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991

Dalla residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Silvia Muscolino